

Studio legale Caltabiano Giuseppe

Contenzioso tributario e diritto legale e fiscale internazionale

Web site: www.studiolegalecaltabiano.com

E.mail: gcaltan@tiscali.it

*P.zza IV Novembre, n. 4
20125 Milano*

*Via Balatelle 1/A - scala F
95037 San Giovanni la Punta (CT)*

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Memorie autorizzate all'udienza del 05.12.2011

Giudice Falconi Amorelli Alessandro

Per il sig. Falzea Bruno, rappr. e dif. dal Dott. Caltabiano Giuseppe

CONTRO

Comune di Grosseto, in persona del rappr. legale p.t.;

Equitalia Gerit spa, in persona del rappr. legale p.t.;


Premesso che il Comune di Grosseto non ha dimostrato la notifica della sentenza, quale titolo della cartella, si chiede all'Ill.mo Giudice l'accoglimento totale del ricorso.

E', infatti, giurisprudenza pacifica che una cartella emessa senza titolo è nulla, per tutte Cass. civ. sez.I, 8 gennaio 2003, n.59, il difetto di notifica del titolo, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione (Doc. "A").

Pertanto, la cartella di pagamento notificata è nulla, in quanto mancante del titolo esecutivo, posto a base della sua emissione.

A nulla rileva la presunta notifica di varie lettere raccomandate.


Dott. Caltabiano Giuseppe



UFFICIO DI PACE DI SASSUOLO

UFFICIO DI PACE DI SASSUOLO

12/02/2012



PRATICA : _____

Documento n. 1 di 1

CIRCOLAZIONE STRADALE
Procedimento penale
notificazione del processo verbale

vedi massime stessa classificazione

LS 24 novembre 1981 n. 689 art. 22 L.
LS 24 novembre 1981 n. 689 art. 23 L.
LS 30 aprile 1992 n. 285 art. 201 D.LG.
LS 30 aprile 1992 n. 285 art. 203 D.LG.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione.

Cassazione civile , sez. I, 08 gennaio 2003, n. 59

Simiele c. Com. Campobasso

Giust. civ. Mass. 2003, 19